

ADEMPIMENTI

Le nuove norme in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali

di Gennaro Napolitano

L'[articolo 13-ter D.L. 34/2019](#) (c.d. **“Decreto crescita”**), convertito con modificazioni dalla **L. 58/2019**, introduce la possibilità per i contribuenti di **versare i diritti doganali** avvalendosi di **strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici**.

A tal fine, la disposizione in esame **riscrive** completamente l'[articolo 77](#) del **Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale**, di cui al **D.P.R. 43/1973**, che, appunto, disciplina le modalità di **pagamento o deposito** dei **diritti de quo**.

In base alla sua nuova formulazione, l'[articolo 77](#) stabilisce che presso gli **uffici doganali**, il **pagamento** dei **diritti doganali** e di **ogni altro diritto** che la **dogana** è tenuta a riscuotere **in forza di una legge**, nonché delle relative **sanzioni**, ovvero il **deposito cauzionale** di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito mediante:

- **carte di debito, di credito o prepagate** e ogni **altro strumento di pagamento elettronico** disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal **Codice dell'amministrazione digitale** (CAD), di cui al **D.Lgs. 82/2005**;
- **bonifico bancario**;
- **accreditamento sul conto corrente postale** intestato all'ufficio;
- **contanti**, per un importo non superiore a **300 euro** (peraltro, il direttore dell'ufficio delle dogane può consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di importi più elevati, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante);
- **assegni circolari non trasferibili**, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Si ricorda che, in base alla **previgente formulazione** dell'[articolo 77](#), era previsto che presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali poteva essere eseguito in contanti per un **importo non superiore a 516,46 euro**, riferito a ciascuna dichiarazione. Peraltro, era in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo avessero giustificato, il versamento in contanti di **importi maggiori**, fino al **limite massimo di 5.164,57 euro**. Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si fosse avvalso della possibilità del versamento in contanti, e per gli importi superiori, il pagamento o il deposito doveva essere eseguito in uno dei seguenti modi:

- mediante **accreditamenti in conto corrente postale**, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;
- mediante **vaglia cambiari, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita**, nonché mediante **assegni bancari** emessi da istituti e aziende di credito anche internazionali espressi in euro;
- mediante **bonifico bancario** con valuta fissa.

Come si legge nel **Dossier n. 123/5** (Schede di lettura) del Servizio studi del Senato, le **nuove regole** riguardano tanto i **diritti doganali** propriamente intesi definiti dall'[articolo 34 D.P.R. 43/1973](#), quanto tutti i **diritti** riscossi dalle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative (ivi inclusi anche i prelievi non direttamente connessi con un'operazione doganale), nonché le somme dovute a titolo di sanzioni.

Mediante l'introduzione delle nuove modalità di versamento, il **sistema di pagamento** in dogana viene **adeguato** all'obbligo sancito in generale per le **pubbliche amministrazioni** di **accettare i pagamenti**, a qualsiasi titolo dovuti, **anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, garantendo omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza.

Peraltro, l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (ADM) ha già **aderito** al Sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi (c.d. "**sistema PagoPA**"). Quest'ultimo è il **sistema nazionale** per i **pagamenti** a favore della **PA**, in forza del quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese a favore di qualsiasi ente pubblico si stanno gradualmente conformando agli standard tecnici e alle regole operative definiti dall'**Agenzia per l'Italia Digitale** (AgID).

Grazie al **sistema PagoPA**, in attuazione delle prescrizioni del **Codice dell'Amministrazione digitale**, è aumentata progressivamente la qualità, la quantità, nonché la sicurezza, dei servizi di pagamento offerti da ogni pubblica amministrazione.

PagoPA, quindi, rappresenta una "**modalità standardizzata di pagamento**", utilizzabile attraverso diversi strumenti e canali di versamento, ai quali è possibile accedere sia tramite il sito istituzionale dell'ente pubblico a favore del quale si esegue il versamento sia tramite gli sportelli (fisici e virtuali) resi disponibili dai c.d. "**prestatori di servizi di pagamento**" (PSP, come banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica). Tali strumenti, peraltro, sono a disposizione del contribuente (persona fisica o impresa) che deve effettuare un versamento a condizione che la PA interessata abbia aderito al **sistema pagoPA**.

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)